

COMUNE DI GAETA

(Provincia di Latina)

Contratto contenente le norme e condizioni a regolare i rapporti relativamente all'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di *"Realizzazione di un campo di calcio in erba artificiale e manutenzione straordinaria del manto della pista di atletica leggera"*.

CIG: 595844AD4 – CUP: B99J14001020004.

Importo: €. 531.593,71 (di cui €. 512.662,36 per lavori ed 18.931,55 per progettazione) oltre IVA come per legge.

Società: Limonta Sport SPA, con sede legale a Erba (CO), Corso XXV Aprile, n. 167/B, Cap. 22036, P. IVA 00354970139, REA 134556, pec limontasport@pec.it

Repertorio n. 43/2015 del 29/07/2015

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, il giorno ventinove del mese di luglio in Gaeta presso gli uffici della Casa Comunale, ubicati in P.zza XIX Maggio, n. 10

AVANTI A ME

Dott. Luigi Pilone, Segretario Generale del Comune di Gaeta, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 97 comma 4 del decreto legislativo 18/08/2000 n° 267, domiciliato per la mia carica presso la sede comunale, senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle parti, aventi i requisiti di legge,



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. LUIGI PILONE

A handwritten signature in blue ink is written over the official stamp and seal area.

SONO COMPARSI

Da una parte il Dr. Pasquale Fusco, Dirigente del Dipartimento – Cura, Qualità del Territorio e Sostenibilità Ambientale, il quale agisce ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs.vo n° 267/2000 per conto del Comune di Gaeta, codice fiscale n° 00142300599, per gli effetti dell'incarico di cui al Decreto Sindacale prot. n. 5289 del 22/01/2015, che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità anche "Amministrazione";


Dall'altra parte il Sig. Francesco Lavorato, nato a Massa Marittima (GR) il 21.01.1969, (C.F. LVRFNC69A21F032X), residente a Bergamo in Via Teresa Mallegori, n. 10, in qualità di Procuratore Speciale della Società Limonta Sport S.p.A. con sede in Erba (CO) in Corso XXV Aprile n. 167/B, P.IVA 00354970139, giusta certificazione Camerale di Como, doc. n. CEW/495/2015/CC0051 del 26/02/2015, in atti al prot. n. 22533 del 16/04/2015, e Procura Speciale rep. N. 22091 del 08.07.2014, raccolta n. 14799, registrato a Lecce il 09/07/2014 al n. 4919 1T., che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore".

I predetti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io, Segretario rogante, sono personalmente certo, rinunciano con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni, come ne hanno facoltà per il disposto dell'art. 48 della legge notarile.

PREMESSO

Che con Deliberazione di G.C. n. 72 del 21/05/2014 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto definitivo per la *"Realizzazione di un campo di calcio in erba artificiale e manutenzione straordinaria del manto della pista di atletica leggera"*, per l'importo complessivo di €. 630.000,00 di cui 542.890,50 per lavori a base d'asta ed €. 87.109,50 per somme a disposizione;

Che con Determinazione Dirigenziale n. 197/II del 14/10/2014, esecutiva a norma di legge, è stata indetta gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di



realizzazione del nuovo manto in erba sintetica del campo sportivo "A. Riciniello, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa";

Che in data 23/02/2015, 24/02/2015 e 26/03/2015 ha avuto luogo, presso la sede della Stazione Appaltante, la seduta pubblica di gara, mediante procedura aperta, per l'affidamento in appalto dell'intervento suddetto, che si è conclusa con l'aggiudicazione provvisoria a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata nella proposta dalla Società Limonta Sport S.p.A., con sede in Erba (CO), Corso XXV Aprile, n. 167/B, P.IVA 00354970139;

Che con Determinazione Dirigenziale n. 220/CTA del 12/06/2015, esecutiva a norma di legge, è stato dichiarato aggiudicatario definitivo la Società Limonta Sport SPA, come sopra costituita, di seguito denominato Appaltatore;

Che con Determinazione Dirigenziale n. 263/CTA del 10/07/2015, esecutiva a norma di legge, è stato approvato lo schema del contratto;

Che l'Amministrazione ha acquisito, tramite procedura AVCPASS dell'ANAC la certificazione Infocamere – Registro Imprese;

Che l'Amministrazione ha acquisito la certificazione della camera di Commercio di Como , doc. n. CEW/495/2015/CC0051 del 26/02/2015;

Che è stato acquisito in data 27.05.2015 con prot. n. 31501, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato dalla INPS-INAIL della Provincia di Bergamo n. 35509032 del 15.05.2015, dal quale la Società risulta in regola con il versamento dei contributi dovuti, ciò ai sensi della Determinazione n. 1 del 12/01/2010 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC) di lavori, servizi e forniture;

Che l'Amministrazione ha acquisito in data 27/04/2015 con prot. n. 24814 la certificazione prot. n. 386 relativa alla Comunicazione Antimafia di cui all'art. 87 del D. Lgs.vo n. 159/2011 e s.m.i, la quale attesta che nei confronti della Società di cui alla predetta documentazione non risulta sussistere, alla data del 23/04/2015, le cause interdittive di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011;



Che sono stati acquisiti con prot. n. 34804 in data 12/06/2015 le Certificazioni del Casellario Giudiziale e dell'Anagrafe delle Sanzioni Amministrative dipendenti da reato per i Rappresentanti Legali, dei Direttori Tecnici e dei Procuratori della Società Limonta Sport, dalle quali si attesta che le informazioni di cui all'art. 21 e 39 del T.U in relazione all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 risultano "nulle";



Che è acquisito in data 20/04/2015 al prot. n. 22980 i Certificati delle misure di prevenzione dal Tribunale di Como, Sez. Penale, ex art. 38, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 163/2006, per i Rappresentanti Legali, dei Direttori Tecnici e dei Procuratori della Società Limonta Sport, e le informazioni fornite risultano negative;

Che è acquisito in data 10/06/2015 al prot. n. 34033 il Certificato in merito alla esistenza e/o istanze inerenti le procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione coatta amministrativa, e le informazioni fornite risultano negative;


Che è stato acquisito in data 21/04/2015 al prot. n. 23623 il Certificato di ottemperanza alla Legge n. 68/1999 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, le informazioni fornite confermano che la Società Limonta SPA ha ottemperato alle norme della suddetta legge;

Che la Società ha prodotto, a garanzia del pieno adempimento degli obblighi contrattuali, cauzione definitiva commisurata al 50% dell'importo contrattuale a mezzo di Polizza Fideiussoria definitiva n. 253309353 con scadenza al 16/07/2016, rilasciata dalla Soc. Allianz SPA – Agenzia di Lecco, ridotta del 50% art. 40 del D. lgs. n. 163/2006, giusta certificazione di qualità ISO 9001:2008 n. 04925, con scadenza il 31.10.2016, rilasciato dalla Società di Certificazione Accredia /CISQ, in atti al prot. n. 43144 del 24/07/2015;

Che la Società ha presentato polizza assicurativa per danni di esecuzione e garanzia di manutenzione (CAR) n. 253309355, rilasciata dalla Società Allianz SPA – Agenzia di Lecco, e polizza assicurativa RCT n.



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ~~REC~~ MALONE



6075500168236 rilasciata dalla Società Milano Assicurazione SPA, entrambe in atti al prot. n. 43144 del 24/07/2015;

Che la Società ha presentato polizza assicurativa responsabilità civile per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di progettazione art. 90, comma 5 e art. 111 del D. Lgs. n. 163/2006, rilasciata dalla Società HSS SRL – Agenzia di Latina, atti al prot. n. 43144 del 24/07/2015;

Che la Società, ha provveduto al pagamento dei diritti di segreteria pari ad € 2.142,09 e dell'imposta di registrazione e del bollo virtuale pari ad € 245,00, quali spese contrattuali giusto bonifico effettuato in data 17/07/2015, alla Banca Monte dei Paschi di Siena SPA, in atti al prot. n. 43144 del 24.07.2015;

Che la Società ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato e nello specifico: IBAN: IT45H050345366000000001200, Banca Popolare Soc. Coop. e che le persone autorizzate ad operare su di esso sono:

- Sig. Paolo Limonta, C. F. LMNPLA55T31E507U, Legale Rappresentante;
- Sig. Armano Brambilla, C. F. BRMRNN65H10A794D, Procuratore;
- Sig. Luigi Perico, C. F. PRCLGU59E06A794W, Procuratore;

Che sono stati rispettati i termini di cui all'art. 11 comma 10 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

Che sono stati compiuti gli adempimenti di cui all'articolo 79, comma 5, lettera a), del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i;

Che l'Aggiudicatario ha comprovato il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalle norme vigenti;

TANTO PREMESSO

Volendosi ora determinare le norme e le condizioni che debbono regolare l'appalto di cui trattasi tra il Comune di Gaeta e la Società Limonta SPA, come sopra costituita

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE



[Signature]
AL SEGRETARIO GENERAL
Dot. LUIGI PERICO

[Signature]

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto dell'appalto

La Stazione Appaltante affida in appalto all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, la progettazione esecutiva e la realizzazione dell'intervento denominato *"Realizzazione di un campo di calcio in erba artificiale e manutenzione straordinaria del manto della pista di atletica leggera"* sulla base sia della progettazione definitiva predisposta dalla Stazione Appaltante posta a base di gara, che della proposta migliorativa presentata dalla Soc. Limonta SPA in sede di gara, che pur se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.


L'Appaltatore s'impegna alla progettazione esecutiva ed alla esecuzione dei lavori di cui trattasi alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti da questo richiamati.

Art. 2 Ammontare dell'appalto

L'importo contrattuale per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori oltre che per tutti gli oneri indicati nel successivo Art. 20 e di quelli per la sicurezza, al netto di IVA, è pari a €. 531.593,71 di cui:

- € 512.662,36 (euro cinquecentododicimilaseicentosessantadue/36) per l'esecuzione dei lavori "a corpo", (compresi gli oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza pari ad 21.715,60 non soggetti al ribasso);
- € 18.931,55 (euro diciottomilanovecentotrentuno/55) per prestazioni di progettazione esecutiva comprensiva dei piani di sicurezza;

Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006, per cui il suddetto importo contrattuale non può


*
SEGRETERIO GENERAL
Dott. LUIGI PIAZZONE




subire variazioni sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, obbligandosi legalmente e formalmente ad eseguire le prestazioni e i lavori medesimi a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni del progetto definitivo e dei capitolati, nonché di quelle che, all'atto esecutivo, saranno impartite dalla Direzione Lavori.

Art. 3 Condizioni di appalto

Nell'accettare i lavori sopra designati l'Appaltatore dichiara:

- a) di aver effettuato, in data antecedente alla presentazione dell'offerta, il sopralluogo per l'accertamento della situazione di fatto e la valutazione globale dell'intervento, ai sensi dell'art. 106, comma 2, D.P.R. n. 207/2010;
- b) di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato la località interessata dai lavori e di aver accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano, e le capacità e disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle discariche autorizzate e delle cave di prestito;
- c) di aver accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare, in correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori;
- d) di essere perfettamente edotto del tempo stabilito per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori, anche in rapporto alle condizioni climatiche della zona;
- e) di aver valutato, nel formulare l'offerta, tutte le circostanze generali, particolari e locali e gli elementi che influiscono sul costo dei servizi di progettazione, dei materiali, della mano d'opera, dei noli e dei trasporti in generale, sia sulla progettazione esecutiva e sull'esecuzione dei lavori che


IL SEGRETARIO GENERAL
Dott. LUIGI PILONE



sulla determinazione della propria offerta;

f) di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, condizioni di lavoro, previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

g) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme contenute nel bando di gara, nel contratto e nella documentazione progettuale;


h) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, salvo quanto previsto all'art. 133, comma 4, D. Lgs. n. 163/2006;

i) di aver correttamente adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

j) di aver determinato l'offerta avendo valutato i costi del personale sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più significative sul piano nazionale e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile.

Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità e i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi


IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. LUIGI PILONE



secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi.

Art. 4 Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte del contratto d'appalto, anche se non materialmente allegati ma controfirmati dai contraenti e conservati dalla Stazione Appaltante:

- gli elaborati del progetto definitivo predisposto dalla Stazione Appaltante;
- il cronoprogramma così come modificato in sede di gara dal concorrente;
- le polizze di garanzia;
- elenco prezzi;
- l'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara in atti al prot. 58958 del 04.12.2014;

L'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare tutti i documenti sopra elencati, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Art. 5 Osservanza delle Leggi, del Regolamento e del Capitolato generale

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d'appalto e dal contratto, l'esecuzione dell'appalto è soggetta, all'osservanza delle seguenti statuizioni:

- D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.;
- D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i.;
- D.M. Lavori Pubblici 19.04.2000 n. 145 (nella parte non abrogata dal D.P.R. 207/2010);
- D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. (Codice Antimafia);
- D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
- D. Lgs. n. 152/2006 (Codice Ambiente).



IL SEGRETARIO GENERAL
Dott. LUIGI PILONE

L'appalto è inoltre regolato da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto e di progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, che l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente e di impegnarsi ad osservare.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta all'Amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore.


In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Disciplinare di gara - Capitolato Speciale d'Appalto - Capitolato generale di appalto - Elenco Prezzi - Elaborati del progetto definitivo. In caso di discordanze rilevate nell'ambito di uno stesso elaborato, prevarrà quella più vantaggiosa per la Stazione Appaltante.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori.

Art. 6 Lavori in economia

L'Amministrazione ha facoltà di fare eseguire "in economia" direttamente



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. LUIGI PILONE

dall'Appaltatore mediante cottimo fiduciario, eventuali lavorazioni accessorie con le modalità ed entro i limiti indicati negli artt. 179, 186, 187, 192, D.P.R. n. 207/2010 e art. 5, comma 2, Capitolato Generale.

Art. 7 Variazioni al progetto e al corrispettivo



Qualora la Stazione Appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del D. Lgs. n. 163/2006, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate ai prezzi indicati nell'elenco dei prezzi unitari del progetto definitivo al netto del ribasso offerto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbono impiegare materiali per i quali non risulta previsto il prezzo, si procederà secondo quanto previsto dall'Art. 9 alla formazione di nuovi prezzi.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI


Art. 8 Invariabilità del corrispettivo e dei prezzi - Elenco prezzi

L'importo contrattuale convenuto è invariabile e comprende la progettazione esecutiva e l'esecuzione di tutte le opere, i lavori e ogni altro onere anche se non previsti dal contratto, necessari a dare compiute a regola d'arte le opere appaltate, salvo quanto è disposto all'art. 133, comma 4, D. Lgs. n. 163/2006. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile, salvo quanto disposto dall'art. 133, comma 4, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

Qualora, per cause non imputabili all'Appaltatore, la durata dei lavori si dovesse protrarre fino a superare un anno dal loro inizio, al contratto si



IL SEGRETARIO GENERAL
Dott. LUIGI PILONE



applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006.

I prezzi unitari e globali posti a base dell'offerta comprendono tutto quanto previsto all'art. 32, D.P.R. n. 207/2010 nell'ambito del quale si ricordano, a solo titolo esemplificativo:

- 1) materiali: tutte le spese per la fornitura, trasporti, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro;
- 2) operai e mezzi d'opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento dell'opera a qualunque altezza nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro;
- 3) lavori: le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti e accessori compresi nell'opera. I prezzi stabiliti dal contratto ed eventualmente indicati nel Capitolato, si intendono accettati dall'Appaltatore e sono comprensivi di tutte le opere necessarie per il compimento del lavoro e invariabili per tutta la durata dell'appalto, salvo quanto previsto dalla normativa vigente;
- 4) noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera, pronti a loro uso;
- 5) servizi di progettazione: ogni spesa per dare compiuti tutti gli elaborati progettuali esecutivi previsti dal D.P.R. n. 207/2010 e ritenuti indispensabili dal Responsabile del Procedimento, ed ogni altro onere per l'acquisizione dei pareri e/o nulla osta necessari per l'esercizio delle opere.

In particolare si precisa che nei prezzi sono compresi anche i costi che l'Appaltatore deve sostenere per il costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra



IL SEGRETARIO
Dott. LUIGI PITONE

le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (non interessati e non sottoposti a ribasso d'asta).

Il prezzo "a corpo" offerto che ha tenuto esplicitamente conto della non riducibilità degli oneri di cui al comma precedente, e sotto le condizioni tutte del contratto, s'intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a suo rischio e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori ed indipendenti da qualsiasi volontà.



L'Appaltatore ha l'obbligo di condurre a termine i lavori in appalto, anche se, in corso di esecuzione, dovessero intervenire variazioni di tutte o parte delle componenti dei costi di costruzione.

Art. 9 Nuovi prezzi

Qualora, relativamente alle varianti e ai lavori in economia che si rendessero necessari in corso d'opera, sia richiesta la formulazione di prezzi non contemplati dall'elenco prezzi allegato al contratto, la Direzione dei lavori procederà alla definizione dei nuovi prezzi sulla base dei criteri di cui all'art. 163, D.P.R. n. 207/2010 e artt. 16, comma 2, e 17 Capitolato Generale, dove per prezzo della Stazione Appaltante si intende la Tariffa dei Prezzi 2012 della Regione Lazio (Deliberazione di Giunta Regionale n. 412 del 6 agosto 2012), con l'applicazione del ribasso del 5,8%,. L'accettazione dell'Appaltatore dovrà essere preceduta da formale concordamento dei nuovi prezzi espresso ai sensi e con le modalità indicate ai commi 3, 4, 5 art. 163, D.P.R. n. 207/2010. Sulla base delle suddette accettazioni dei nuovi prezzi, si procederà alla individuazione del nuovo corrispettivo "a corpo" e la



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. LUIGI PILONE



Direzione dei lavori procederà alla contabilizzazione dei lavori eseguiti sulla base delle categorie di lavorazioni e delle relative incidenze percentuali sul nuovo corrispettivo pattuito, salva la possibilità, per l'Appaltatore, di formulare, a pena di decadenza, entro i termini e con le modalità stabiliti dagli artt. 189, 190, 191, D.P.R. n. 207/2010, eccezioni o riserve nei modi previsti dalla normativa vigente.

Art. 10 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto e di ogni altro obbligo consequenziale, l'Appaltatore, ha costituito, in base all'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, il deposito cauzionale definitivo mediante garanzia fidejussoria rilasciata a favore del Comune di Gaeta, e ridotta la 50% ai sensi dell'art. 40, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, giusto a certificazione di qualità ISO 9001:2008. La garanzia deve essere integrata in caso vengano disposte varianti in aumento e ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Detta garanzia, prelieve eventuali e necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la durata dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio salvo quanto previsto dall'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006. Si dà atto che la suddetta polizza contiene la dichiarazione che la Società Assicuratrice costituisce la fidejussione con "formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore di cui all'art. 1944 del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante".

La cauzione garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. LUIGI PILONE




contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dalla Stazione Appaltante, delle spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di rescissione del contratto, del pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'Appaltatore, fatto salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.

Pertanto resta convenuto che, quantunque intervenuta l'approvazione del collaudo finale nulla osti da parte della Stazione Appaltante alla restituzione della cauzione, questa potrà restare, ad insindacabile giudizio della stessa, in tutto od in parte, vincolata a garanzia dei diritti dei creditori per i titoli di cui all'art. 218 del D.P.R. n. 207/2010, ogni qualvolta la rata di saldo dovuta all'Appaltatore non sarà ritenuta sufficiente allo scopo e fino a quando lo stesso non avrà dimostrato di avere esaurito ogni obbligo e tacitato ogni credito.

Art. 11 Coperture assicurative lavori

L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'Appaltatore è altresì obbligato, ai sensi dell'art. 129, comma 1, D. Lgs. n.



A large, stylized handwritten signature is located in the lower right corner of the page.

163/2006 e dell'art. 125 D.P.R. n. 207/2010, a trasmettere alla Stazione Appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, copia della polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli legati a errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore.

In particolare, l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori (CAR), per una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, divisa per partite come da capitolato speciale, e per responsabilità civile per danni a terzi (RCT) per un importo di € 500.000,00 ex art. 129, comma 1 D. Lgs. n. 163/2006, conforme allo schema 2.3 approvato con D. M. n. 123/2004.


La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato. La copertura assicurativa dovrà essere resa, pena la non accettazione, mediante le schede tipo di cui al D.M. n. 123/2004.

In particolare si sottolinea l'importanza della previsione ex artt. 17 e 27 D.M. cit., in merito allo scoperto e/o franchigia.

L'importo degli eventuali scoperti e delle franchigie previste dalla polizza rimangono comunque sempre a totale carico dell'Appaltatore.

Art. 12 Coperture assicurative progettazione

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 111, comma 1, e dell'articolo



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. LUIGI PILONE

19, comma 1-ter, terzo periodo, del D. Lgs. n. 163/2006, nonché dell'articolo 269 del DPR n. 207/2010, è stata presentata alla Stazione Appaltante una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, a far data dalla stipula del contratto, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Tale polizza copre la responsabilità civile professionale del progettista per i rischi derivanti anche da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

La polizza è stata stipulata con la Società HSS SRL di Latina.

L'assicurazione deve essere presentata dall'Appaltatore.

La mancata presentazione delle polizze determina la decadenza dall'incarico, e autorizza la sostituzione dell'Appaltatore ed esonera l'Amministrazione dal pagamento della parcella professionale.

Art. 13 Termini per la progettazione esecutiva

Dopo la stipulazione del contratto, ed entro 30 giorni, il Responsabile del procedimento ordina all'appaltatore, con apposito provvedimento, di dare immediatamente inizio alla progettazione esecutiva.

La progettazione esecutiva, completa in ogni sua parte, unitamente agli eventuali studi, indagini e verifiche supplementari, deve essere consegnata alla Stazione Appaltante entro 24 giorni, naturali e consecutivi dal ricevimento del provvedimento di inizio della progettazione esecutiva, cos' come indicato nell'offerta migliorativa.

Art. 14 Termini per l'inizio, esecuzione e l'ultimazione dei lavori



A handwritten signature in black ink, located below the official seal.


A large, stylized handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

I lavori devono essere consegnati con le modalità di cui all'articolo 153 del D.P.R. n. 207/2010 e iniziati entro 15 giorni dalla stipula del presente contratto o dall'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, se postume alla stipula del contratto.

Il Direttore dei Lavori, incaricato dalla Stazione Appaltante, dovrà costituire l'Ufficio di Direzione Lavori che sarà preposto alla direzione ed al controllo tecnico contabile ed amministrativo dei lavori secondo le norme del presente contratto e da esso richiamate.

Inoltre il Direttore dei lavori potrà avvalersi discrezionalmente, per accertamenti, senza obbligo di preavviso nei confronti dell'appaltatore, di personale della Stazione Appaltante, munito di titoli professionali adeguati, il quale opererà col supporto tecnico del Coordinatore della Sicurezza in fase operativa, ovvero del personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. In particolare, oltre agli accertamenti relativi alle condizioni di sicurezza del cantiere, il Direttore dei Lavori, anche attraverso il supporto del suddetto personale, verificherà l'impiego di personale autorizzato in cantiere il cui elenco dovrà essere comunicato dall'Appaltatore all'atto della consegna dei lavori e ogni qualvolta vi siano delle modificazioni.

In particolare l'elenco dovrà essere correlato dei rispettivi nulla osta o contratti di assunzione. A tal fine l'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori dovranno fornire ai lavoratori impiegati un cartellino di riconoscimento che dovrà essere sempre tenuto in posizione visibile da parte dei lavoratori operanti nel cantiere medesimo. Detto cartellino dovrà indicare le generalità del dipendente, nome, cognome, fotografia ed impresa di appartenenza e relativo contratto applicato.



IL SEGRETARIO GENERALE
Della Camera di Commercio
di Roma

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel cantiere, i quali dovranno provvedere al riguardo per proprio conto. In caso di contemporanea presenza in cantiere di più datori di lavoro o lavoratori autonomi, di tale obbligo risponde in solido la Stazione Appaltante, nella persona del Direttore Lavori.

I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere agli obblighi di cui sopra mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro, da tenersi in cantiere, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.


In caso di presenza in cantiere di dipendenti non segnalati in precedenza al Direttore dei Lavori, lo stesso dovrà procedere immediatamente alla relativa segnalazione all'INPS, all'INAIL e alla CASSA EDILE, al fine di verificare la regolarità in relazione al rispetto delle norme del contratto di lavoro.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in 40 giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data indicata nel verbale di consegna dei lavori, come indicato dall'Appaltatore in sede di offerta.

Art. 15 Programma di esecuzione dei lavori

In linea generale l'Appaltatore avrà facoltà di organizzare le attività lavorative nel modo più conveniente per dare i lavori perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione Lavori, ciò non sia pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire la precedenza od il differimento di un determinato tipo di lavoro, o l'esecuzione entro un congruo termine perentorio, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi



Official stamp of the Direzione Provinciale del Lavoro, Roma, with the text "IL SEGRETARIO GENERALE" and "Dott. AUGUSTO PILEONE". A large, stylized signature is written over the stamp.

o richiedere particolari compensi.

L'Appaltatore pertanto, prima di dar corso all'esecuzione dei lavori, deve presentare un programma di esecuzione delle varie fasi di lavorazioni da sottoporre all'approvazione della Direzione dei Lavori.

Art. 16 Sospensioni e riprese dei lavori

Qualora avverse condizioni climatologiche, cause di forza maggiore o circostanze speciali impediscano, in via temporanea, la prosecuzione a regola d'arte dei lavori, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna. Il direttore dei lavori dispone la ripresa appena cessate le cause che ne hanno determinato la sospensione.

Fuori dai casi di cui sopra, il Responsabile del Procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori per un periodo di tempo che, in una sola volta o in più riprese, non superi un quarto del tempo contrattuale.

Qualora la sospensione avesse maggiore durata l'Appaltatore potrà chiedere lo scioglimento del contratto senza pretesa di alcuna indennità, salvo nel caso in cui la Stazione Appaltante si opponga allo scioglimento; in tal caso l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione. Oltre ai casi innanzi citati può essere disposta, per cause imprevedibili o di forza maggiore, la sospensione di parte dei lavori; in tal caso l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavori eseguibili ai sensi dell'art. 158, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010.

Durante i periodi di sospensione saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri specificati all'Art. 20 del presente contratto.



A large, stylized handwritten signature in black ink.

Art. 17 Proroghe

L'appaltatore potrà, nell'ipotesi che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, chiedere una proroga. La richiesta deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, tenuto conto che il Responsabile del Procedimento deve pronunciarsi entro trenta giorni sull'istanza.

Non saranno concesse proroghe, salvo che nei casi espressamente contemplati dal presente contratto e per imprevedibili casi di effettiva forza maggiore, ivi compresi gli scioperi di carattere provinciale, regionale o nazionale.

Le proroghe concesse al termine di ultimazione dei lavori, previste in contratto, non costituiscono titolo per l'Appaltatore a ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione, salvo quanto previsto al comma 9, art. 159, D.P.R. n. 207/2010.

Art. 18 Penale per ritardo nella consegna del progetto esecutivo

A norma dell'art. 257 del Regolamento, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella consegna del progetto esecutivo verrà applicata una penale nella misura dell'1‰ (uno per mille) del corrispettivo professionale, fino ad un limite massimo del 10%. E fatto salvo il diritto al maggior danno.

Art. 19 Penale per ritardo del completamento dei lavori

In caso di ritardo nel completamento dei lavori, per colpa imputabile all'appaltatore, sarà applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo oltre il termine



contrattualmente stabilito, secondo quanto disciplinato dall'art. 145 del D.P.R. n. 207/2010.

Tanto la penale, quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, insindacabilmente valutate queste ultime dalla Direzione Lavori, verranno iscritte a debito dell'Appaltatore negli atti contabili.

Nell'ipotesi che l'ultimazione, per cause imputabili all'appaltatore, superi di mesi sei il tempo contrattuale l'appaltatore sarà tenuto a pagare le spese per la pubblicazione, nelle forme previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni, dei motivi del ritardo, fermo restando la penale suindicata.

Art. 20 Oneri a carico dell'Impresa

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale e del D.P.R n. 207/2010, nonché gli oneri relativi alle operazioni di collaudo statico delle opere. In particolare l'Appaltatore per tutta la durata dei lavori, anche attraverso un suo rappresentante, nominato ai sensi dell'articolo 4 del D.M. n. 145/2000, deve garantire la presenza sul luogo di esecuzione degli stessi. Detto rappresentante può coincidere con il Direttore di cantiere nominato ai sensi dell'articolo 6 del citato D.M. n. 145/2000, individuato ai sensi del successivo punto 3 del presente articolo. Egli dovrà essere espressamente delegato a rappresentare in loco l'appaltatore per tutti gli adempimenti, atti o fatti che riguardano la sicurezza sui luoghi di lavoro. La Stazione Appaltante, con la massima tempestività e i mezzi più celeri, farà pervenire comunque le necessarie comunicazioni in merito anche nei confronti dell'Appaltatore presso la sua sede.



L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali. L'Appaltatore dovrà inoltre provvedere a realizzare e mantenere tutti i presidi opportuni per garantire le necessarie condizioni di sicurezza sia per il personale di cantiere che per il personale della Stazione Appaltante che operi in prossimità del cantiere.

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore gli oneri di cui all'Art. 26 del presente contratto.

Gli accessi al cantiere di uomini e mezzi dovranno avvenire, senza interferenze con le attività della Stazione Appaltante, attraverso percorsi e procedure da concordare con il Direttore dei Lavori.

Art. 21 Contabilizzazione dei lavori

La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata con le modalità indicate nel Titolo IX "Contabilità dei Lavori" del D.P.R. n. 207/2010 di attuazione della



Official stamp of the General Secretary (IL SEGRETARIO GENERALE) and a handwritten signature. The stamp is circular with the text "IL SEGRETARIO GENERALE" and "LUIGI PILONE" around the perimeter. A handwritten signature is written over the stamp.

legge n.163/2006 “Codice dei Contratti”, emanato con D.P.R. n. 207/2010.



La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono determinate da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Il corrispettivo per la progettazione esecutiva, come stabilito nell'Art. 2 del presente contratto, sarà contabilizzato complessivamente dopo la approvazione del progetto esecutivo.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla Stazione Appaltante e non soggetto al ribasso offerto in sede di gara.

Per le eventuali lavorazioni e somministrazioni che, per la loro natura, si giustificano mediante fattura, nonché per le giornate di operai ed i noli di mezzi d'opera che venissero fatte dall'Appaltatore per ordine della Direzione Lavori, si procederà secondo quanto previsto dagli artt. 186 e 187 del D.P.R.



IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi PILONI



n. 207/2010.

Art. 22 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

Rate di acconto

In conformità a quanto disposto dall'art. 141 del D.P.R. n. 207/2010, all'Appaltatore saranno corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto ogni qualvolta l'ammontare dei lavori avrà raggiunto l'importo di € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) al netto del ribasso contrattuale e dello 0,5% per la garanzia di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010. Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto sarà emesso qualunque sia l'importo.

Ai sensi dell'art.118 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., nonché dell'art. 16-bis della Legge 28 gennaio 2009 n. 2, per ogni pagamento in acconto si procederà nei confronti dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, alla richiesta della certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del Decreto-Legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla Legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 90, comma 9, del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni e integrazioni (D.U.R.C.), relativo al cantiere interessato dai lavori e comprensiva della verifica della congruità dell'incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato effettuata dalla Cassa Edile; l'Appaltatore dovrà produrre copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva ove dovuti. La mancata presentazione come pure l'irregolarità del suddetto D.U.R.C. sono causa ostativa all'emissione del certificato di pagamento e comporta la sospensione dei termini per il pagamento degli acconti e del saldo di cui all'art. 143 del D.P.R. n. 207/2010.




IL SEGRETARIO GENERALE
Dot. LUIGI PILONE



In caso di mancato pagamento del subappaltatore, ossia in caso di mancata esibizione delle fatture quietanzate da parte dell'affidatario, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento in favore dell'Appaltatore medesimo.

Rata di saldo

La rata di saldo, corrispondente all'ammontare delle ritenute, sarà corrisposta soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio e l'accertamento della regolarità contributiva con le modalità di cui sopra, oltre alla verifica degli ulteriori adempimenti previsti a carico dell'Appaltatore ai sensi del presente contratto.


In alternativa l'Appaltatore potrà ottenere il pagamento della rata di saldo entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio, presentando una fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia del pagamento della rata. L'importo garantito sarà pari a quello della rata maggiorato del tasso d'interesse legale applicato per il periodo di anni 2 (due), intercorrenti tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.

In tal caso, il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del Codice Civile, ed è corrisposto previo accertamento della regolarità contributiva con le modalità di cui sopra.


Modalità di pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari.

Per ciascun certificato di pagamento l'Appaltatore dovrà emettere regolare fattura, che sarà pagata mediante bonifico bancario, entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura e, comunque, previo accredito, alla Stazione Appaltante, dei fondi da parte dell'Ente finanziatore.

I pagamenti dipendenti dalla esecuzione del presente contratto, saranno



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. LUIGI PILONE



eseguiti mediante ordinativi disposti dalla Stazione Appaltante sulla base dei certificati di pagamento predisposti dal RUP ai sensi ed in conformità di quanto previsto dell'art. 195 del D.P.R. n. 207/2010 .

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n.136/2010 è fatto obbligo all'appaltatore, ai subappaltatori e subcontraenti di rispettare le norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge n.136/2010.

A tal fine l'appaltatore è informato che il C.U.P. è il seguente B99J14001020004 ed il C.I.G. è il seguente 595844AD4. Detti codici devono essere riportati su tutti i documenti contabili e fiscali relativi all'appalto.

I pagamenti delle rate d'acconto e di saldo avvengono esclusivamente mediante bonifico bancario.


L'appaltatore dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale, dedicato anche in via non esclusiva al presente appalto, sono i seguenti: codice IBAN: IT45H0503453660000000001200, intrattenuto presso l'Istituto di credito Banca Popolare Soc. Coop. Di Urgano (BG), e generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sul suddetto conto sono:

- Sig. Paolo Limonta, C. F. LMNPLA55T31E507U, Legale Rappresentante;
- Sig. Armano Brambilla, C. F. BRMRNN65H10A794D, Procuratore;
- Sig. Luigi Perico, C. F. PRCLGU59E06A794W, Procuratore;

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate ad operare sul conto corrente dedicato, nonché a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante.

L'inadempimento dell'Appaltatore a uno qualsiasi degli obblighi previsti ai precedenti commi, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

La Stazione Appaltante si riserva di eseguire, in ogni momento, nei confronti


IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. LUIGI PILONF



dell'appaltatore, le verifiche previste al comma 9, articolo 3, della legge 136/10.

Pagamento dei servizi di progettazione esecutiva

Il corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva verrà corrisposto in un'unica rata entro 60 giorni successivi alla approvazione del progetto esecutivo.

I suddetti pagamenti sono subordinati al mancato verificarsi di errori od omissioni progettuali e verranno effettuati senza alcuna ritenuta di garanzia.

Art. 23 Risoluzione delle controversie - Risoluzione del contratto

Risoluzione delle controversie

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario come disciplinato dagli artt. 240 e 240-bis del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.

Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, saranno devolute all'Autorità Giudiziaria Competente.

Risoluzione del contratto

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con le modalità e nei casi previsti dall'art. 135 del D. Lgs. n. 163/2006 e nei casi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010.

Inoltre la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.



A large, stylized handwritten signature in black ink, located below the official stamp.

Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiutasse di dar corso all'immediato rifacimento delle opere mal eseguite, all'esecuzione di quelle mancanti, alla demolizione e/o sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali, o non rispettasse o ritardasse il programma accettato ovvero sospendesse i lavori e, in generale, in tutti i casi in cui si verifichi grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, il Direttore avvierà le procedure previste dall'art. 136 del D. Lgs n.163/2006 per la risoluzione del contratto. Nei suddetti casi l'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 163/2006, la Stazione Appaltante ha comunque il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento dei lavori eseguiti, del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nonché dell'indennizzo calcolato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

Art. 24 Controlli e collaudi

A prescindere dai collaudi in corso d'opera che potranno essere disposti dalla direzione dei lavori, per le opere oggetto del presente contratto sarà emesso, entro tre mesi dalla ultimazione dei lavori, il Certificato di collaudo ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. n. 207/2010.

L'Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, mettere a disposizione gli operai ed i mezzi di opera occorrenti per le operazioni di collaudo e per i lavori di ripristino resi necessari dai saggi eseguiti. Inoltre, ove durante il collaudo venissero accertati difetti di cui all'art. 227, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, l'Appaltatore sarà altresì tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Direttore dei Lavori riterrà necessari, nel termine dallo stesso assegnato.



AL SEGRETARIO GENERALI
Dott. LUIGI PILONE


Qualora l'Appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, il Direttore dei Lavori potrà disporre che sia provveduto d'ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per l'eventuale ritardo, verrà dedotta dal credito residuo.

Il Certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definito decorsi due anni dalla data di emissione. Decorsi i due anni il certificato si intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dal suddetto termine. Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle opere, ordinaria e straordinaria, dovrà essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore. Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione e l'emissione del Certificato di collaudo, salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 C.C., l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita in modo tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori.

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 Elezione del domicilio dell'appaltatore

Ai sensi dell'art. 2, comma 1 del Capitolato Generale d'Appalto, l'Appaltatore elegge il proprio domicilio legale, per tutta la durata dell'appalto, presso la sede legale della Società come sopra costituita, per cui tutte le intimazioni, assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione verranno effettuate al suddetto domicilio.



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. LUIGI PILONE


Qualsiasi comunicazione fatta all'incaricato dell'Appaltatore o al capo cantiere dal Responsabile del Procedimento, dal Direttore dei lavori o dal Coordinatore per la Sicurezza si considera fatta personalmente all'Appaltatore.

Art. 26 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) comprese quelle occorse per la gara sono a carico dell'Appaltatore che, come sopra costituito, vi si obbliga. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L'imposta sul valore aggiunto è a carico della Stazione Appaltante.

Art. 27 Riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza durante l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. L'obbligo sussiste altresì relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'Appaltatore è anche responsabile per



GAETA ★
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. LUIGI PILONI


l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e subappaltatori. In caso d'inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad alla Stazione Appaltante.

Art. 28 Trasparenza

L'Appaltatore espressamente e irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto. Non si considerano terzi i soggetti che agiscono per effetto di un contratto di agenzia o di promozione commerciale;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- c) dichiara che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
- d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo


IL SEGRETARIO GENERALE
Don L. PIGI PIGONE



stesso potrà essere risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa dell'Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 29 Trattamento dati personali – D. Lgs. n. 196/2003

Le Parti dichiarano espressamente di essere informate e di acconsentire che i “dati personali” forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente contratto, vengano trattati esclusivamente per le finalità di dare esecuzione agli obblighi reciprocamente assunti ai sensi del contratto stesso. Le Parti potranno esercitare in qualsiasi momento i diritti sui propri dati personali così come disposto dall'articolo 7 del Codice della privacy. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), ciascuna Parte agirà in qualità di autonomo titolare del trattamento con riferimento ai dati personali - di qualsiasi soggetto - implicati dall'esecuzione del presente contratto.

Art. 30 Norme finali

I rapporti in merito all'IVA saranno regolati ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modifiche e integrazioni. L'Appaltatore dichiara espressamente di esonerare la Stazione Appaltante da ogni responsabilità per i pagamenti in tal modo eseguiti. In qualunque caso di decadenza o di cessazione dalle cariche di amministratori e/o procuratori autorizzati a riscuotere, anche se tale decadenza o cessazione avvenga ope legis o per fatto previsto dallo statuto sociale e sia pubblicato nei termini di legge, l'Appaltatore deve tempestivamente notificare alla Stazione Appaltante



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. LUIGI PILONE

l'avvenuta decadenza o cessazione; in difetto della detta notifica la Stazione Appaltante non assumerà alcuna responsabilità per i pagamenti effettuati agli amministratori e/o procuratori decaduti. Tutte le spese, presenti e conseguenti, inerenti il presente contratto quali carta legale, registrazione fiscale, eventuali diritti di copiatura, di segreteria e quanto altro previsto nel presente contratto e nell'art. 139 del D.P.R. n. 207/2010 sono ad esclusivo carico dell'appaltatore. Ai fini della registrazione del contratto, trovano applicazione gli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. Ai fini fiscali le parti dichiarano che il servizio di cui al presente contratto è soggetto al pagamento dell'I.V.A. e pertanto si richiede la registrazione in misura fissa pari € 200,00. La registrazione del contratto avverrà con modalità telematica ai sensi dell'art. 3 bis del D. Lgs.vo n. 463/1997 e gli obblighi fiscali saranno assolti secondo le modalità di cui all'art. 21, comma 5, del D. Lgs.vo n. 82/2005. L'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D. M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per l'importo forfettario di 45,00. Ai fini della prevenzione dalle interferenze illecite ed oneri a carico della Stazione Appaltante, così come disposto dall'Art. 32 della Legge n. 90/2014, si rinvia a quanto stabilito dal protocollo di intesa siglato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ed il Ministero dell'Interno in data 15 luglio 2014, ex allegato "C", commi 1° e 2°, che disciplinano i casi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile. Per quanto altro non espressamente indicato si rinvia al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., al Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici di cui al Decreto n.145/2000 e s.m.i. e al D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.. Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che il presente contratto, il cui contenuto viene determinato ai sensi dell'art. 334 del D.P.R. 207/200,



viene stipulato in modalità elettronica, conformemente a quanto disposto dall'art. 11, comma 13, del Codice Contratti D. Lgs. vo n. 163/2006, così come modificato dal D. L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con Legge 17 dicembre 2012, n. 221, e dal D. Lgs.vo n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, dalla L. n. 89/1913 come modificata dal D. Lgs.vo n. 110/2010. E richiesto, io Segretario Comunale del Comune di Gaeta, ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura alle parti, che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, dispensandomi dalla lettura degli atti richiamati, dei quali prendono visione e confermano l'esattezza e che dichiarano parte integrante e sostanziale del contratto stesso anche se ad esso materialmente non allegati. Dopo di che il presente contratto, da considerarsi approvato a tutti gli effetti di legge, viene firmato dai Signori Contraenti e da me Segretario rogante. Questo atto scritto con strumento informatico da persona di mia fiducia, occupa pagine intere 36 fin qui escluse le firme.

IL DIRIGENTE (Dr. Pasquale Fusco)
(firma autografa/digitale)




SOCIETA' LIMONTA SPORT SPA

Procuratore Sig. Francesco Lavorato

LIMONTA SPORT S.p.A.
Via Crema, 60
24055 COLOGNO AL SERIO (BG),
C.F. e P. IVA 00354970139

(firma autografa)

IL SEGRETARIO GENERALE



(Dr. Luigi Pilone)

(firma autografa e digitale)

Io sottoscritto, Segretario Comunale attesto che il certificato di firma elettronica digitale utilizzata per il presente atto è valido e conforme al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del D. Lgs.vo n. 82/2005.